



Focus Fiscale
**LEGGE DI BILANCIO 2025 e D.Lgs.
192/2024**

RELATORE: **ANDREA MAGISTRALE**
PRESIDENTE COMMISSIONE II.DD. ODCEC Bari

1

RIFORMA IRPEF

- **Art. 5, comma 1, lett. a legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega riforma fiscale):**
 - riduzione aliquote per arrivare ad un'aliquota unica
 - equità orizzontale
- **Legge di bilancio 2025 – L. 207/2024 – Art. 1, comma 2, lett. a):**
 - conferma le aliquote Irpef del 2024 e la detrazione art. 13, comma 1, lett. a)

Aliquote Irpef e detrazioni redditi lavoro dipendente ed assimilati

Sino al 2023		Dal 2024	
Fino a 15.000	23%	Fino a 28.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%		
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%	Oltre 50.000	43%

La legge di bilancio 2025 rende definitiva la variazione delle aliquote apportata dalla precedente normativa prevista per il solo anno 2024.

Conferma a regime anche della detrazione d'imposta per titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro da **1.880** a **1.955** euro.

Modifiche «trattamento integrativo»

TRATTASI DI COORDINAMENTO

CON **AUMENTO DETRAZIONE lavoro dipendente DA 1.880 A 1.955 (+75)**

poiché

trattamento integrativo (prima bonus Renzi), **spetta** a condizione che vi sia un **reddito capiente** e tale reddito sussiste solo quando la **detrazione** da reddito dipendente sia **inferiore** al reddito lordo

poiché

Detrazione aumentata di **75** euro

allora

Il trattamento integrativo è **riconosciuto** quando il **reddito complessivo** è **inferiore** ai **15.000** euro e l'**imposta lorda** sia **superiore** alla **detrazione** spettante ex art. 13, comma 1, lett. a) Tuir (**1.955**) **diminuita dell'importo di 75 euro**

Quindi, $1955 - 75 = 1880$; $(1880 / 23) * 100 = \mathbf{8.174}$ (reddito minimo per beneficiare del trattamento integrativo),

Modifiche «bonus e ulteriore detrazione»

Per redditi di lavoro dipendente (solo art. 49 tuir, NO lett. a), 2° comma) in sostituzione del parziale esonero della quota di contributi IVS a carico del lavoratore:

BONUS

per reddito complessivo superiore a 20.000 euro

ULTERIORE DETRAZIONE

per reddito complessivo da 20.000,01 a 40.000 euro

BONUS		ULTERIORE DETRAZIONE	
Fino a 8.500	7,1%	Oltre 20.000 e fino a 32.000	1.000 €
Oltre 8.500 e fino a 15.000	5,3%	Oltre 32.000 e fino a 40.000	X
Oltre 15.000	4,8%	X=riduzione progressiva	
Percentuale applicabile al reddito di lavoro dipendente		X=1000*((40.000-reddito complessivo)/8000)	

Modifiche «bonus e ulteriore detrazione»

6

Ipotesi con reddito di lavoro dipendente unico reddito e retribuzione al lordo dei contributi IVS a carico del lavoratore

	2024	2025	differenza
Retribuzione annua lorda 10.000			
Contributi Inps	272,84	919	646,16
Imponibile fiscale	9.727,16	9.081	-646,16
IRPEF lorda	2.237,25	2.088,63	-148,62
Detrazione lavoro dipendente	1.955	1.955	-
BONUS	-	481,29	481,29
ULTERIORE DETRAZIONE	-	-	-
IRPEF NETTA	282,25	133,63	-148,62
Trattamento integrativo	1.200	1.200	-
Importo netto	10.644,91	10.628,66	-16,25

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»

Modifiche «bonus e ulteriore detrazione»

	2024	2025	differenza
Retribuzione annua lorda 20.000			
Contributi Inps	545,69	1.838	1.292,31
Imponibile fiscale	19.454,31	18.162	-1.292,31
IRPEF lorda	4.474,49	4.177,26	-297,23
Detrazione lavoro dipendente	2.692,25	2.810,55	118,3
BONUS	-	871,77	871,77
ULTERIORE DETRAZIONE	-	-	-
IRPEF NETTA	1.782,24	1.366,71	-415,53
Trattamento integrativo	-	-	-
Importo netto	17.672,07	17.667,06	-5,01

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»

Modifiche «bonus e ulteriore detrazione»

	2024	2025	differenza
Retribuzione annua lorda 30.000			
Contributi Inps	1.095,46	2.757	1.661,54
Imponibile fiscale	28.904,54	27.243	-1.661,54
IRPEF lorda	6.756,59	6.265,89	-490,7
Detrazione lavoro dipendente	1.896,46	2.044,29	147,83
BONUS	-	-	-
ULTERIORE DETRAZIONE	-	1.000	1.000
IRPEF NETTA	4.860,13	3.221,6	-1.638,53
Trattamento integrativo	-	-	-
Importo netto	24.044,41	24.021,40	-23,01

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»

Modifiche «bonus e ulteriore detrazione»

	2024	2025	differenza
Retribuzione annua lorda 40.000			
Contributi Inps	3.676	3.676	-
Imponibile fiscale	36.324	36.324	-
IRPEF lorda	9.353,4	9.353,4	-
Detrazione lavoro dipendente	1.187,32	1.187,32	-
BONUS	-	-	-
ULTERIORE DETRAZIONE	-	495,50	459,50
IRPEF NETTA	8.166,13	7.706,58	-459,50
Trattamento integrativo	-	-	-
Importo netto	28.157,92	28.617,42	495,5

FONTE: QUADERNI EUTEKNE «La legge di bilancio 2025 e il DL collegato»

Modifiche detrazioni d'imposta per figli a carico

Dal **2025** inserimento **dell'età massima di 30 anni per figli a carico**, con **esclusione** dei figli **disabili** per i quali si continua a non avere limiti di età massima.

Le detrazioni per gli «**altri familiari**» spettano solo a ciascun **ascendente** purché conviva con il contribuente: sono fuori il coniuge legalmente e effettivamente separato, nipoti, fratelli e sorelle, generi e nuore, suocero e suocera. In pratica restano solo **genitori e nonni**.

Inoltre vengono meno le detrazioni per **familiari residenti all'estero** di cittadini **extracomunitari residenti in Italia**

Riordino delle detrazioni

Nuovo art. 16-ter Tuir

11

Per i contribuenti persone fisiche aventi un **reddito complessivo superiore ai 75.000 euro** si applica una **limitazione complessiva alle detrazioni relative a spese sostenute dal 1.1.2025**

Da tale limitazione sono **escluse** le **spese sanitarie**, le somme investite in **start-up** e **PMI innovative**

LIMITE ALLE DETRAZIONI = A x B

A pari a:

- **14.000 euro se reddito complessivo è maggiore di 75.000 euro , ma non superiore a 100.000 euro**
- **8.000 euro se reddito complessivo è maggiore dei 100.000 euro**

B pari a:

- **0,50 se nucleo familiare senza figli a carico**
- **0,70 se nucleo familiare con un figlio a carico**
- **0,85 se nucleo familiare con due figli a carico**
- **1 se nucleo familiare con più di due figli a carico**

Riordino delle detrazioni

Nuovo art. 16-ter Tuir

12

limitazione delle detrazioni già preesistente (art. 15, comma 3 bis del Tuir): in caso di reddito complessivo eccedente i **120.000** euro e non superiore ai **240.000** euro

=

240.000 – reddito complessivo

120.000 euro

Quindi anche nel 2025 se il reddito complessivo supera i 240.000 euro non si applicheranno le detrazioni

Da 120.000 a 240.000 di reddito complessivo si applica la nuova o la vecchia limitazione delle detrazioni?

Non lo sappiamo, attendiamo chiarimenti

Riduzione bonus edilizi

Art. 1, commi da 54 a 56, L. 207/2024

13

Art. 16-bis Tuir – recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica edifici

SISTEMA A REGIME

Dal **2025** al **2033** detrazione **30%** sino a **48.000 €** di spesa massima

IN DEROGA PERIODO TRANSITORIO

2025:

- **50%** per **abitazione principale** sino a **96.000 €** di spesa massima
 - **36%** per **altri immobili** sino a **96.000 €** di spesa massima

2026 e 2027:

- **36%** per **abitazione principale** sino a **96.000 €** di spesa massima
 - **30%** per gli **altri immobili** sino a **96.000 €** di spesa massima

Riduzione bonus edilizi

Art. 1, commi da 54 a 56, L. 207/2024

14

Ecobonus e Sismabonus (Art. 14 e art. 16, DL 63/2013)

2025:

- **50%** per **abitazione principale** sino a **96.000 €** di spesa massima
 - **36%** per **altri immobili** sino a **96.000 €** di spesa massima

2026 e 2027:

- **36%** per **abitazione principale** sino a **96.000 €** di spesa massima
- **30%** per gli **altri immobili** sino a **96.000 €** di spesa massima

Si mantiene ambito soggettivo esteso ai soggetti Irpef e Ires

Bonus Mobili

2025: 50% con limite di spesa di **5.000 €**

Riduzione bonus edilizi

Art. 1, commi da 54 a 56, L. 207/2024

15

Superbonus (Art. 119 del DL 34/2020)

2025:

- **Spetta il 65%** solo se entro il **15.10.2024** risulta presentata CILA-S, adottata delibera assembleare in caso di condomini, sia stata presentata istanza di acquisizione di titolo abilitativo se trattasi di demolizione e ricostruzione degli edifici

Permangono ancora regimi speciali al 110% per casi specifici (es. RSA ...)

Viene consentito di optare per la ripartizione decennale (invece di quattro anni) per il superbonus relativo a spese sostenute nel corso del 2023, mediante dichiarazione integrativa

Bonus barriere: 2025 con detrazione al **75%**

Nuovo concetto di residenza fiscale

16

L'art. 1, comma 1, D.lgs. 27.12.2023 n. **209**, a decorrere dal **1° gennaio 2024**, in applicazione della riforma fiscale ex L. 111/2023, **sostituisce il secondo comma dell'art. 2 del Tuir**

Testo precedente: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile."

Testo previgente (sino al 31.12.23)

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano **residenti** le persone che per la **maggior parte del periodo d'imposta** sono **iscritte nelle anagrafi della popolazione residente** o hanno nel territorio dello Stato il **domicilio** o la **residenza** ai sensi del **Codice civile**

Testo vigente (dal 1.1.2024)

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano **residenti** le persone che per la **maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la **residenza** ai sensi del codice civile o il **domicilio** nel territorio dello Stato **ovvero sono ivi presenti**.
Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per **domicilio** si intende il **luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona**.
Salvo prova contraria, si **presumono altresì residenti** le **persone iscritte** per la **maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente**.

Nuovo concetto di residenza fiscale

17

Il nuovo testo individua i seguenti criteri **alternativi** tra loro per individuare la residenza fiscale:

1. **Residenza per la maggior parte del periodo d'imposta ex art. 43 co. 2 c.c. «la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale»**
2. **Domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta, definendolo come luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona**
3. **Presenti per la maggior parte del periodo d'imposta**
4. **Salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte all'anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta**

Nuovo concetto di residenza fiscale

18

Circolare 20/E del 4 novembre 2024

- ai fini del computo della maggior parte del periodo d'imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell'anno, sommandoli, quindi, tra loro
- Sul concetto di residenza cita la Cassazione (ordin. 15 febbraio 2021, n. 3841) "secondo la previsione dell'art. 43 c.c. la nozione di residenza di una persona fisica ... è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla compresenza dei seguenti due elementi: l'elemento oggettivo, consistente nella permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo; e l'elemento soggettivo, rappresentato dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive".
- Sul concetto di domicilio il legislatore ha scelto di porre l'attenzione **più relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche**

Nuovo concetto di residenza fiscale

19

Circolare 20/E del 4 novembre 2024

Esempio 1

persona fisica iscritta all'"AIRE, lavora all'estero, ma mantiene a propria disposizione, a qualunque titolo, una casa in Italia, lasciandovi attive le relative utenze, nella quale continua a rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di astensione dal lavoro. Tali circostanze possono rappresentare elementi sintomatici del mantenimento di un legame stretto con il nostro Stato e potrebbero dar luogo alla configurazione del domicilio nel nostro Paese.

Esempio 2

Tizio mantiene contemporaneamente in Italia e nello stato Beta un'abitazione di proprietà. Nella casa in Italia vivono i figli del primo matrimonio, mentre nella casa dello stato Beta vive la seconda moglie. Tizio lavora in Italia con frequenti viaggi all'estero nei festivi e nei giorni di ferie si reca nello stato Beta. Permanenza: 145 gg in Italia, 120 gg nello stato Beta, 100 gg in altri paesi = **RESIDENTE IN ITALIA**

Nuovo concetto di residenza fiscale

20

Circolare 20/E del 4 novembre 2024

Le FRAZIONI

Si ipotizzi il caso del contribuente -non iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e privo di residenza e di domicilio nel territorio dello Stato - che giunga in Italia con un aeroplano che atterra alle ore 23:00 del giorno 1°luglio 2024 (anno bisestile) per restare ininterrottamente nel territorio dello Stato fino alle ore 01:00 del giorno 31 dicembre 2024.

Nell'esempio, anche i giorni del 1°luglio e del 31 dicembre 2024 sono considerati interamente, nonostante il contribuente abbia trascorso nel territorio dello Stato una sola ora in ciascuna giornata.

SI SEGNALE INTERVENTO ASSONIME CIRCOLARE 25/2024

Plusvalenze aree edificabili successione/donazione

Art. 7 – D.lgs. 192 del 13 dicembre 2024

Nuovo secondo comma, quarto periodo, art. 68 del Tuir

«Per i **terreni** acquistati per effetto di **successione** si assume come **prezzo di acquisto** il **valore dichiarato** nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, **umentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente**. Per i terreni acquistati per effetto di **donazione** si assume come **prezzo di acquisto** quello **sostenuto dal donante umentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente**»

La disposizione si applica alle **cessioni a titolo oneroso terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria** effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. (**1° gennaio 2025**)

Definizione di cripto-attività:

- rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga;
- valute virtuali (bitcoin);
- NFT.

Conservazione delle cripto-attività:

- in portafogli elettronici (wallet), che possono essere (o non) detenuti presso intermediari che svolgono funzione di custodia, controllando la chiave privata al posto dell'utente;
- custodial/non custodial wallet.

Criptovalute novità

23

Cripto-attività generano redditi diversi.

Art. 67 co. 1 lett. c-sexies) TUIR:

- sono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Effetti: non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza l'utilizzo di una crypto-attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di crypto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un Non Fungible Token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera (cfr. CM 30/2023).

Criptovalute novità

24

Proventi da detenzione

I proventi percepiti nel periodo di imposta sono redditi diversi e sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Staking

Vincolo di indisponibilità che viene posto sulle criptovalute per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della blockchain, a fronte di una remunerazione in criptovalute determinata dalla stessa blockchain.

In passato staking

Reddito di capitale (interpello 437/2022).

Criptovalute novità

25

Aliquota di tassazione sostitutiva delle plusvalenze su crypto-attività

- sulle plusvalenze realizzate dall'1.1.2026 si applica l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 33%;
- sulle plusvalenze realizzate sino al 2025 rimane l'imposta sostitutiva del 26%.

Soppressione del limite di 2.000 euro

Dal 1° gennaio 2025, è soppresso il limite minimo di € 2.000 per la tassazione delle plusvalenze come reddito diverso (incremento del numero di fattispecie fiscalmente rilevanti).

Criptovalute novità

26

OGGETTO: cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025.

POSSIBILITÀ: rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025.

IMPOSTA SOSTITUTIVA: 18%.

VERSAMENTO: possibile la rateizzazione in tre rate annuali di cui la prima dovuta entro il 30 novembre 2025 (interessi 3%).

MINUSVALENZE: il valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze.

Sostitutiva a regime per plusvalenze su terreni e partecipazioni

Art. 1 comma 30, legge 207/2024

Stabilizzazione del regime della rideterminazione del costo fiscale della partecipazioni e dei terreni da parte di persone fisiche

- TERRENI E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NON QUOTATE O QUOTATE
 - DETENUTI AL 1° GENNAIO
- PERIZIA GIURATA E VERSAMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE (PER LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE PREZZO MEDIO DICEMBRE ANNO PRECEDENTE)
- VERSAMENTO SOSTITUTIVA **18%** SUL VALORE DI PERIZIA (VALORE MEDIO)
 - POSSIBILITA' DI RATEAZIONE (3 RATE ANNUALI 30/11)
- VERSAMENTO = PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE

Sostitutiva a regime per plusvalenze su terreni e partecipazioni

Art. 1 comma 30, legge 207/2024

**CALCOLO DI CONVENIENZA SULLE PARTECIPAZIONI
TRA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL'INTERO VALORE DEL 18% E DEL 26%
SULLA PLUSVALENZA**

**CONVIENE QUANDO IL 18% SUL VALORE DI PERIZIA E' INFERIORE AL
26% DEL VALORE DELLA PLUSVALENZA**

POICHE' $18/26=0,6923$

**LA RIVALUTAZIONE CONVIENE QUANDO LA PLUSVALENZA E'
SUPERIORE AL 69,23% DEL VALORE DI PERIZIA DELLA
PARTECIPAZIONE**

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

29

Modifiche art. 54 Tuir, primo comma, primo periodo

Testo previgente (sino al 31.12.23)	Testo vigente (dal 1.1.2024)
<p>Art. 54 - (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute a formare il reddito complessivo dei percipienti.</p> <p>...</p>	<p>Art. 54 - (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza <u>tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V</u></p>

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Principio di onnicomprensività Relazione illustrativa al decreto

«Pertanto, con l'introduzione del principio di **onnicomprensività** è stata attribuita **rilevanza**, seppure soltanto **implicitamente**, a **componenti reddituali** che nell'ambito del **reddito d'impresa costituiscono sopravvenienze attive e passive in senso proprio** e, in particolare, a quelle che costituiscono **rettifiche** – in aumento o in diminuzione – di **componenti positivi e negativi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d'imposta**»

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Modifiche art. 54 Tuir, primo comma, primo periodo

Principio di onnicomprensività
«tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti»

«compensi in denaro o in natura percepiti»

NON E' AGEVOLE DETERMINARE LA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE

Viene eliminato il comma 1-quater dell'art. 54 che riguardava «corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali» perché già compresi nel nuovo primo comma.

Viene confermato il principio di cassa, con le stesse deroghe (ammortamenti, canoni di

leasing, quote di TFR) e con una **ulteriore deroga:**

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Modifiche art. 54 Tuir

Ulteriore deroga al principio di cassa

“Le somme e i valori in genere **percepiti** nel **periodo** di imposta **successivo** a quello in cui gli stessi sono stati **corrisposti** dal **sostituto** d'imposta si **imputano** al **periodo** di imposta in cui **sussiste l'obbligo** per quest'ultimo di **effettuazione** della **ritenute**”

ESEMPIO: professionista incassa il 2 gennaio 2025 un bonifico del cliente sostituto d'imposta effettuato in data 31 dicembre 2024

PRIMA: compenso rilevante nel **2025**

DOPO: compenso rilevante nel **2024** perché in tale periodo sussiste l'obbligo per effettuare la ritenuta

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Modifiche art. 54 Tuir, secondo comma

Let. a) non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde

Let. b) non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professioni per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (a partire dal 1° gennaio 2025)

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Nuovo art. 54-bis Tuir

Regola la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali e per la prima volta al terzo comma la cessione del contratto di leasing dei beni mobili e immobili:

«...concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno»

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Nuovo art. 54-bis Tuir

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE	
Cessione	Corrispettivo – costo residuo
Risarcimento	Indennizzo – costo residuo
Autoconsumo	Valore normale – costo residuo
Cessione contratto di leasing di beni mobili	Valore normale – prezzo riscatto – canoni residui attualizzati
Cessione contratto di leasing di beni immobili	Valore normale – prezzo di riscatto – canoni residui - quota capitale dei canoni già maturati indeducibile perché riferita al terreno

Le **plusvalenze** concorrono a formare il reddito nel periodo in cui sono realizzate, **senza possibilità di rateazione**

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Nuovo art. 54-ter Tuir

Le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente

NON SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

SALVO ...

... art. 54-ter ... tentativo di avvicinamento alla normativa prevista per le imprese relativamente alla disciplina delle perdite su crediti previste dall'art. 101 del Tuir, ma non esiste identità fra le due fattispecie astratte

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

Nuovo art. 54-ter Tuir

**NON SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
SALVO: a) Istituti CCII (D.lgs. 14/19)**

Caso	Momento legittimante
Liquidazione giudiziale	Data sentenza apertura liquidazione
Liquidazione controllata sovraindebitamento	Data sentenza apertura liquidazione
Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento
Amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi	Data di ammissione alla procedura
Procedura di concordato preventivo, concordato minore, concordato semplificato	Data decreto apertura procedura
Accordo ristrutturazione debiti o piano di ristrutturazione	Data omologazione dell'accordo o del piano
Piano attestato di risanamento	Data certa atti e contratti in esecuzione del piano
Ristrutturazione dei debiti del consumatore	Data di pubblicazione della proposta

Nuovo art. 54-ter Tuir

**NON SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
SALVO:**

- b) Procedura esecutiva individuale nei confronti del committente rimasta infruttuosa**
- c) Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto**

Spese comprensive del compenso non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla fatturazione diventano deducibili a partire dal periodo d'imposta in cui scade l'anno

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

39

Nuovo art. 54-quater Tuir - Minusvalenze

Stessi criteri plusvalenze e quindi:

Deducibili solo quando realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento anche assicurativo

Escluse le minusvalenze da consumo personale o familiare o destinazione dei beni a finalità estranee

SOSTANZIALE CONFERMA DI QUANTO PREVISTO DAL VECCHIO ART. 54, COMMA 1-BIS1, DEL TUIR PREVIGENTE

Nuovo art. 54-quinquies Tuir – Spese relative ai beni mobili e immobili

Novità:

- Ammortamenti ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta
- In caso di eliminazione dall'attività di beni non ancora completamente ammortizzati (esclusi immobili, ...) il costo residuo è ammesso in deduzione
- Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi (prima criterio 5%)

Nuovo art. 54-sexies Tuir – Spese relative a beni ed elementi immateriali

Novità: tali spese in precedenza deducibili per cassa adesso si deducono per quote di ammortamento (competenza), quindi le quote d'ammortamento

- del costo diritti di utilizzazione di opere di ingegno, dei brevetti industriali, processi, formule ... sono deducibili in misura non superiore al **50% del costo**
- degli **altri diritti di natura pluriennale** deducibili in misura corrispondente alla **durata di utilizzazione** prevista dal contratto o dalla legge
- del costo di acquisizione della **clientela** e di elementi **immateriali** relativi alla **denominazione** o ad altri **elementi distintivi** dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore ad **1/5 del costo**

Nuovo art. 177-bis Tuir – Operazioni straordinarie e attività professionali

Regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione delle attività professionali

Il regime di neutralità si applica a:

- **Conferimenti** di **studi** professionali in **società** per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico
- **Apporti** di studio professionali in **associazioni** professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni
- **Trasformazioni, fusioni e scissioni** di società per l'esercizio di attività professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché alle medesime operazioni tra i predetti soggetti
- **Trasferimenti** per causa morte o per atto gratuito di studi professionali individuali

D.lgs. 192/2024 – Art. 5

43

Nuovo art. 177-bis Tuir – Operazioni straordinarie e attività professionali

NEUTRALITA' = TRASFERIMENTO STUDIO PROFESSIONALE

STUDIO PROFESSIONALE = COMPLESSO UNITARIO DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI, INCLUSA LA CLIENTELA E OGNI ALTRO ELEMENTO IMMATERIALE, NONCHE' DI PASSIVITA', ORGANIZZATO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTISTICA E PROFESSIONALE

ESCLUSIONE DA IVA E APPLICAZIONE REGISTRO IN MISURA FISSA (200,00 EURO)

DECORRENZA

Tutte le disposizioni dell'art. 5 si applicano al periodo in corso al 31.12.2024 (2024 per soggetti solari)

Con esclusione della nuova disciplina delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente che continuano ad essere deducibili e concorrere alla formazione del reddito nel 2024

Per i compensi assoggettati a ritenuta che in passato hanno concorso alla formazione del reddito secondo le nuove regole (principio della c.d. certificazione), si applicheranno retroattivamente tali nuove regole.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e valori fiscali (già applicabile dal 2024)

- **Contributi in conto capitale (art. 88, co. 3 lett. b) del Tuir)**
- **Commesse infrannuali (art. 92, co. 6 del Tuir)**
- **Commesse ultrannuali (art. 93 del Tuir)**
- **Operazioni in valuta (art. 110, co. 3, del Tuir)**

Contributi in conto capitale (art. 88, co. 3 lett. b) del Tuir)

I contributi in conto capitale restano imponibili in base al principio di cassa.

Dal periodo successivo al 31.12.2023 (2024 per i solari) viene **soppressa** la **facoltà** di **rateizzare** in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Restano salve le rateizzazioni effettuate anteriormente al 2024

D.lgs. 192/2024 – Art. 9

ART. 2426 co. 1 n. 11 c.c.

i lavori in corso su ordinazione **possono** essere iscritti sulla base dei **corrispettivi contrattuali maturati (percentuale di completamento)** con **ragionevole certezza**

Oic 23

Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata **infrannuale** possono utilizzarsi sia il metodo della **percentuale di completamento** che il **metodo della commessa completata** (scelta libera)

Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata **ultrannuale** si applica il criterio della **percentuale di completamento** se sono soddisfatte le determinate **condizioni**. Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata.

D.lgs. 192/2024 – Art. 9

OIC 23

Condizioni per l'applicazione della percentuale di completamento:

- 1) esiste un **contratto vincolante** per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
 - 2) il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con **ragionevole certezza** via via che i lavori sono eseguiti;
 - 3) **non sono** presenti **situazioni di incertezza** relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);
 - 4) il **risultato** della commessa può essere **attendibilmente misurato**.
- il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato solo se:**
- i **costi** di **commessa** attribuibili al contratto, che siano o no specificatamente rimborsabili, possono essere **identificati** con **chiarezza** e **determinati** con **attendibilità**;
 - è **ragionevolmente certo** che i **ricavi** di commessa saranno **incassati** dall'appaltatore.

Commesse infrannuali (art. 92, co. 6 del Tuir)

Dal periodo successivo al 31.12.2023 (2024 per i solari) i soggetti che **contabilizzano** le **commesse infrannuali** con il metodo della **percentuale di completamento**, in conformità ai **corretti principi contabili (oic 23)**, applicano tale criterio anche ai fini tributari.

Vecchie commesse ante 2024 non ancora terminate si applica il vecchio regime.

Commesse ultrannuali (art. 93 del Tuir)

Dal periodo successivo al 31.12.2023 (2024 per i solari) i soggetti che **contabilizzano** le **commesse ultrannuali** con il metodo della **commessa completata** (metodo del **costo**), in conformità ai **corretti principi contabili (oic 23)**, applicano tale criterio anche ai fini tributari.

Vecchie commesse ante 2024 non ancora terminate si applica il vecchio regime

Operazioni in valuta (art. 110 comma 3 del Tuir - abrogato)

È abrogata la disposizione che prevedeva l'irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori derivanti dalla **valutazione al cambio di chiusura di crediti e debiti in valuta**, anche sotto forma di obbligazioni o titoli simili.

Gli utili o le perdite su cambi **concorrevano**, in altre parole, alla determinazione del reddito d'impresa **esclusivamente** all'atto del loro **realizzo**, mentre nessun rilievo fiscale assumono gli utili o le perdite "da valutazione".

D.lgs. 192/2024 – Art. 20

52

Nuovi coefficienti società non operative (già dal 2024)

Calcolo ricavi minimi presunti nuove percentuali

	Vecchia	Nuova
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari	2%	1%
Immobili	6%	3%
Immobili A/10	5%	2,5%
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti	4%	2%
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti	1%	0,5%
Navi per attività commerciali, pesca ...	6%	6%
Altre immobilizzazioni	15%	15%

D.lgs. 192/2024 – Art. 20

53

Nuovi coefficienti società non operative (già dal 2024)

Calcolo **reddito minimo presunto** nuove percentuali

	Vecchia	Nuova
Partecipazioni, titoli e crediti finanziari	1,5%	0,75%
Immobili	4,75%	2,38%
Immobili A/10	4%	2%
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti	3%	1,5%
Immobili in comuni con popolazione < 1.000 abitanti	0,9%	0,45%
Navi per attività commerciali, pesca ...	4,75%	4,75%
Altre immobilizzazioni	12%	12%

D.lgs. 192/2024 – Art. 10

54

Riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili

Si applica in caso di:

- Passaggio agli IAS/IFRS
- Variazione degli IAS/IFRS
- Passaggio dagli IAS agli OIC
 - Variazione degli OIC
- Cambiamento obblighi informativi di bilancio per variazione della dimensione dell'impresa
- Applicazione alle microimprese del principio di derivazione rafforzata
- Operazioni straordinarie neutrali effettuata tra soggetti che adottano principi contabili diversi

D.lgs. 192/2024 – Art. 11

55

Riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili

Si applica dal 2024 e sino al 31.12.2023 si applicano le vecchie norme sul disallineamento.

Dal periodo successivo al 31.12.2023 è previsto un **regime transitorio di neutralità fiscale**, che determina **divergenze tra valori contabili e fiscali**.

Tali **divergenze** possono essere **riallineate ai fini IRES e IRAP oltre eventuali addizionali:**

- **sulla totalità delle divergenze (metodo del saldo globale)**
- **su singole divergenze (metodo per singola fattispecie)**

D.lgs. 192/2024 – Art. 11

56

metodo del saldo globale

- Il **saldo positivo** delle divergenze è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria IRES e IRAP oltre eventuali addizionali separatamente dall'imponibile complessivo
- Il **saldo negativo** delle divergenze è deducibile, per quote costanti, nel periodo dell'opzione per il riallineamento e nei successivi periodi d'imposta pari al maggiore tra:
 - la durata residua della fattispecie oggetto di riallineamento e
 - 10 periodi d'imposta complessivi

D.lgs. 192/2024 – Art. 11

57

metodo per singola fattispecie

- Il **saldo positivo** è assoggettato ad imposta sostitutiva IRES I IRAP, con aliquote del 18% + 3%, oltre eventuali addizionali
 - Il **saldo negativo** indeducibile

MODALITA': IN DICHIARAZIONE PERIODO IN CUI SONO EMERSE LE DIVERGENZE E VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL VERSAMENTO A SALDO RELATIVO AL PERIODO IN CUI TALI DIVERGENZE SONO EMERSE

D.lgs. 192/2024 – Art. 14

58

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

Possibilità di affrancare le riserve in sospensione di imposta già iscritte al 31.12.2023 e possono essere affrancate sino all'importo che residua sino al 31.12.2024

Con pagamento di imposta sostitutiva IRES e IRAP

Effetto: se distribuite post affrancamento tali riserve non hanno alcun effetto sulla società (permangono gli effetti sui soci)

L'affrancamento può essere totale o parziale

D.lgs. 192/2024 – Art. 14

59

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

**IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% DA LIQUIDARSI NELLA
DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO
AL 31.12.2024**

**VERSAMENTO IN QUATTRO RATE DI PARI IMPORTO, LA PRIMA
RATA A PARTIRE DAL SALDO IMPOSTE PERIODO 2024 E LE ALTRE
ENTRO IL TERMINE DEL VERSAMENTO DEL SALDO DELLE IMPOSTE
PREVISTE PER GLI ANNI SUCCESSIVI**

**E' POSSIBILE PAGARE IN UNICA SOLUZIONE? LA NORMA NON
LO PREVEDE**

D.lgs. 192/2024 – Art. 12

60

Sostituzione integrale del comma 2-ter dell'art 176 Tuir

Riallineamento maggiori valori operazioni straordinarie

Per le operazioni straordinarie fiscalmente NEUTRALI effettuate dal 1.1.2024, quali:

- CONFERIMENTI D'AZIENDA
 - FUSIONI
 - SCISSIONI

Il regime diventa unitario (prima vi era sia il regime del comma 2-ter, sia il regime dell'affrancamento derogatorio previsto dall'art. 15 co. 10-12 del DL 185/2008)

BENI AFFRANCABILI: maggiori valori attribuiti ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta

D.lgs. 192/2024 – Art. 12

61

Sostituzione integrale del comma 2-ter dell'art 176 Tuir

Riallineamento maggiori valori operazioni straordinarie

MODALITA'

**OPZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO
IN CUI HA AVUTO EFFETTO L'OPERAZIONE STRAORDINARIA**

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 18% SOSTITUTIVA IIDD
OLTRE 3% SOSTITUTIVA IRAP**

**MAGGIORI VALORI RICONOSCIUTI SUBITO DAL PERIODO IN
CUI E' ESERCITATA L'OPZIONE**

D.lgs. 192/2024 – Art. 15

Modifiche al regime del riporto delle perdite

In caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria congiuntamente alla modifica dell'attività principale esercitata nei periodi in cui sono state conseguite le perdite

Non è possibile il riporto delle perdite

SALVO

SUPERAMENTO TEST DI VITALITA'

- **Ricavi e proventi attività caratteristica**
- **Spese per prestazioni di lavoro dipendente**
 - **Numero di lavoratori dipendenti**

D.lgs. 192/2024 – Art. 15

Modifiche al regime del riporto delle perdite

NOVITA'

Nuova nozione «modifica di attività principale esercitata»

Cambiamento settore o comparto merceologico oppure acquisizione di azienda o ramo d'azienda

Test di vitalità: eliminata la variabile numero dipendenti

In caso di superamento del test di vitalità le perdite sono riportabili nel limite del valore di patrimonio netto periziato o, in assenza della perizia giurata, del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite

DECORRENZA: periodo d'imposta in corso al 31.12.2024

D.lgs. 192/2024 – Art. 15

64

Modifiche al regime del riporto delle perdite in caso di operazioni straordinarie

Viene istituito il nuovo art. 177-ter del Tuir in cui in sintesi:

- Sono compensabili liberamente le perdite conseguite in periodi d'imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo **stesso gruppo**
- Ridefinite le limitazioni delle perdite relative alle fusioni (perdite riportabili sino al «valore economico della società» derivante da una **perizia giurata** o, in mancanza, dal valore contabile del patrimonio netto; test di vitalità; fusioni retrodatate, infragruppo ...)
- Riporto delle perdite nelle scissioni (riporto libero possibile nelle operazioni infragruppo)

D.lgs. 192/2024 – Art. 16

Scissione mediante scorporo

La procedura “scissione scorporo” prevede che una società trasferisce i propri beni in un’azienda di nuova costituzione ricevendo in cambio una partecipazione (che viene iscritta nell’attivo della società scissa, ovvero dell’impresa che ha trasferito il proprio patrimonio).

Dunque, le partecipazioni non vengono trasferite ai soci.

Differenze con la scissione ordinaria:

- Le quote della società non sono attribuite ai soci della scissa, ma alla scissa stessa
- L’operazione non determina la riduzione di patrimonio netto da parte della scissa

Differenze con il conferimento:

- Il conferimento prevede la neutralità fiscale solo in caso di conferimento d’azienda
- Il conferimento d’azienda deve essere effettuato con una perizia giurata

D.lgs. 192/2024 – Art. 16

Scissione mediante scorporo

Viene inserito il nuovo comma 15-ter, art. 173 del Tuir
Principio di neutralità anche alla scissione mediante scorporo
art. 2506, comma 1, c.c.

- L'operazione è fiscalmente neutrale non origina plus o minusvalori rilevanti fiscalmente
- Neutralità fiscale sia in capo alle beneficiarie, sia in capo alla società scissa

D.lgs. 192/2024 – Art. 17

Modifiche alla disciplina dei conferimenti

Nuovo comma 2 e 2-bis, art. 177 del Tuir

Ampliate le fattispecie di applicazione del **conferimento a realizzo controllato**: iscrivo in capo alla conferente un valore della partecipazione pari al valore del patrimonio netto contabile trasferito alla conferitaria (neutralità indiretta)

- **Alle società non residenti**
- **Ai casi in cui la società conferitaria possieda già il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. della società scambiata e, per effetto del conferimento, incrementi detto controllo**
- **Ampliate le situazioni previste dal comma 2-bis: il realizzo controllato trova applicazione quando le partecipazioni conferite rappresentano un percentuale di diritti di voto > 20% (2% quotate) o percentuale di capitale > 25% (5% quotate)**

E contemporaneamente

Le partecipazioni sono conferite in una società dove il conferente sia socio unico ovvero sia partecipata dal conferente e dai suoi familiari

D.lgs. 192/2024 – Art. 17

esempi

- 1 -

TIZIO SOCIO AL 100% DI ALFA SRL
CONFERISCE IL 51% DELLE QUOTE IN BETA SRL HOLDING
PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RIENTRA NEL COMMA 2 DEL 177 SI APPLICA IL
REALIZZO CONTROLLATO

- 2 -

TIZIO SOCIO AL 100% DI ALFA SRL
CONFERISCE IL 51% DELLE QUOTE IN BETA SRL HOLDING
IN UN SECONDO MOMENTO TIZIO CONFERISCE ULTERIORE QUOTA DEL 30% IN BETA SRL
HOLDING PER SALIRE ALL'81%
PRIMA NON ERA POSSIBILE OPERARE CON IL REALIZZO CONTROLLATO SECONDO IL
COMMA 2, OGGI SI

SI POTEVA ACCEDERE AL REALIZZO CONTROLLATO AI SENSI DEL COMMA 2-BIS PERCHE' SI
TRATTA DI UNICO CONFERENTE E LA PARTECIPAZIONE E' QUALIFICATA (MA CON HOLDING
PERIOD SUL 30% DI 60 MESI INVECE DI 12 MESI)

Sostituzione integrale dell'art. 182 del Tuir che regola la tassazione diretta in materia di liquidazione ordinaria

Modifica principale

Per i soggetti Ires

Se la **liquidazione** non **eccede i 5 esercizi** la **tassazione** avviene per i **singoli periodi**, salvo **conguaglio** alla fine della liquidazione.

Con la nuova norma tale conguaglio diventa facoltativo:

«Se la liquidazione si protrae per non più di 5 esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la società può determinare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo»